I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2763/83 DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 1983

relativo al regime che consente la trasformazione, sotto controllo doganale, di merci prima della loro immissione in libera pratica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che l'esperienza acquisita dopo la realizzazione dell'unione doganale in materia di determinazione e di calcolo dei dazi all'importazione dimostra che, nonostante la struttura coerente della tariffa doganale comune e del sistema di prelievi agricoli, istituito dai vari regolamenti agricoli, in alcuni casi particolari la tassazione delle merci sulla base della loro specie tariffaria o del loro stato all'atto dell'importazione si concreta in un importo superiore a quello che sarebbe economicamente giustificato, tale da indurre al trasferimento di alcune attività economiche al di fuori della Comunità ;

considerando che, dopo aver esaminato le differenti regolamentazioni nazionali, risulta che alcuni Stati membri applicano attualmente un regime doganale specifico volto a tener conto di questa particolare situazione, mentre altri Stati membri si limitano ad applicare misure ad hoc o hanno disciplinato soltanto parzialmente i diversi problemi che scaturiscono da questa situazione ; che la diversità che ne risulta non è compatibile con la uniformità di applicazione della tariffa doganale comune nella Comunità ;

considerando che l'unione doganale, istituita dal trattato, rende necessario instaurare un regime comunitario che permetta di modificare, sotto controllo doganale, la specie o lo stato delle merci non comunitarie e conseguentemente di applicare ai prodotti ottenuti, all'atto dell'immissione in libera pratica, i dazi all'importazione loro propri ; che lo scopo perseguito è conforme agli obiettivi della Comunità ;

considerando che occorre garantire l'uniforme applicazione di queste regole comuni e prevedere, a tal fine, una procedura comunitaria che permetta di adottare le relative modalità di applicazione entro termini appropriati ;

considerando che le disposizioni specifiche del trattato non conferiscono alle istituzioni della Comunità il potere di emanare le disposizioni necessarie a tal fine ; che, pertanto, è necessario basare le disposizioni del presente regolamento sull'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

Generalità

Articolo 1

1. Il presente regolamento fissa le norme applicabili al regime di trasformazione sotto controllo doganale, in appresso denominato « regime ».

2. Il regime consente di utilizzare, nel territorio doganale della Comunità, merci non comunitarie per sottoporle ad operazioni che ne modificano la specie o lo stato e non sono soggette ai dazi all'importazione e di mettere in libera pratica, con i relativi dazi all'importazione, i prodotti risultanti da tali operazioni.

3. Ai sensi del presente regolamento si intendono per :

a) merci comunitarie : le merci che sono state

— interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità senza apporto di merci provenienti da paesi terzi ;

(1) GU n. C del 4. 6. 1973, pag. 30.
(2) GU n. C 69 del 28. 8. 1973, pag. 2.

— provenienti da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e che sono state immesse in libera pratica in uno Stato membro conformemente ai trattati ;

— ottenute, nel territorio doganale della Comunità, esclusivamente dalle merci di cui al secondo trattino, oppure dalle merci di cui al primo e secondo trattino ;

b) merci di importazione : le merci non comunitarie poste sotto il regime ;

c) prodotti trasformati : tutti i prodotti derivanti da trasformazioni ;

d) merci non lavorate : le merci d'importazione che non hanno subito trasformazioni ;

e) dazi all'importazione : i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente ed i prelievi agricoli ed altre imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ;

f) autorità doganale : qualsiasi autorità competente per l'applicazione della normativa doganale, anche se detta autorità non fa parte dell'amministrazione delle dogane ;

g) persona : una persona fisica o giuridica.

Articolo 2

1. Possono beneficiare del regime le merci designate nella colonna I dell'elenco dell'allegato e destinate ad essere sottoposte alle trasformazioni indicate nella colonna II di detto elenco.

2. L'elenco può essere modificato dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

3. Tuttavia, in caso d'urgenza, possono essere prese misure provvisorie, intese a completare l'elenco, che non possono avere una validità superiore a sei mesi. Tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafi 2 e 3, della direttiva 69/73/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/89/CEE (2).

TITOLO II

Rilascio dell'autorizzazione

Articolo 3

1. Il beneficio del regime è subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte dell'autorità doganale dello Stato membro in cui deve essere effettuata la trasformazione.

2. L'autorizzazione è concessa su domanda della persona che procede o fa procedere per proprio conto alla trasformazione.

Questa persona è tenuta a fornire nella sua domanda tutte le informazioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 4

L'autorizzazione è rilasciata soltanto :

a) alle persone stabilite nella Comunità ;

b) alle persone che offrono tutte le garanzie ritenute utili dall'autorità doganale ;

c) se l'autorità doganale può assicurare il controllo della trasformazione ;

d) se è possibile identificare nei prodotti trasformati le merci d'importazione ;

e) se la specie o lo stato di queste merci, al momento della loro ammissione al beneficio del regime, non possono più essere economicamente ristabiliti dopo la trasformazione ;

f) se il ricorso al regime non può avere la conseguenza di sviare l'effetto delle norme in materia di origine e di restrizioni quantitative applicabili alle merci importate ;

g) nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni necessarie affinché il regime possa contribuire a favorire il mantenimento di un'attività di trasformazione di merci nella Comunità senza pregiudicare gli interessi essenziali dei produttori comunitari di merci simili.

Articolo 5

1. Le condizioni secondo cui il regime è utilizzato sono stabilite nell'autorizzazione.

2. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare all'autorità doganale qualsiasi elemento intervenuto dopo il rilascio dell'autorizzazione tale da avere un'incidenza sul suo mantenimento o sul suo contenuto.

3. Se le circostanze in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata sono mutate, l'autorità doganale modifica di conseguenza il contenuto dell'autorizzazione.

Articolo 6

I casi in cui l'autorizzazione viene revocata o deve essere considerata priva d'effetto sono stabiliti secondo la procedura prevista nell'articolo 28, paragrafi 2 e 3, della direttiva 69/73/CEE.

(1) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 1.

Articolo 7

L'assoggettamento delle merci al regime può essere subordinato alla costituzione di una garanzia, per assicurare il pagamento dell'obbligazione doganale che potrebbe sorgere in merito a tali merci.

Articolo 8

1. L'autorità doganale può consentire al titolare dell'autorizzazione di far effettuare la trasformazione per proprio conto da parte di un terzo.

2. Il titolare dell'autorizzazione e, eventualmente, il terzo che effettua la trasformazione per conto del titolare sono tenuti a sottoporsi a tutte le misure di sorveglianza o di controllo prescritte dall'autorità doganale.

TITOLO III

Funzionamento del regime

Articolo 9

Le condizioni relative all'assoggettamento delle merci al regime sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafi 2 e 3, della direttiva 69/73/CEE.

Articolo 10

Il regime è appurato allorché i prodotti trasformati o le merci non lavorate sono :

a) immessi in libera pratica,
b) esportati fuori del territorio doganale della Comunità,
c) posti in zona franca o sotto un altro regime doganale o nuovamente sotto il regime,
d) distrutti sotto il controllo dell'autorità doganale ; i residui ed i rottami risultanti da tale distruzione possono essi stessi ricevere una delle altre destinazioni di cui al presente articolo,
e) abbandonati a favore del Tesoro pubblico, se tale possibilità è prevista dalla regolamentazione nazionale,

purché tutte le altre condizioni d'utilizzazione del regime siano state rispettate.

Articolo 11

Quando i prodotti trasformati, nelle condizioni previste dall'autorizzazione, sono immessi in libera pratica, i dazi all'importazione sono riscossi in base all'aliquota o all'importo applicabili a detti prodotti, in vigore alla data di accettazione della dichiarazione della loro immissione in libera pratica. Si fa riferimento alla stessa data per determinare gli altri elementi di tassazione di questi prodotti.

Tuttavia :

— quando le merci di importazione soddisfano alle condizioni per beneficiare all'importazione di un regime preferenziale, anche i prodotti trasformati possono beneficiare di detto regime preferenziale, se esso è previsto nei loro confronti ;
— quando i residui ed i rottami risultanti dalle trasformazioni hanno perso ogni valore, non vengono riscossi dazi all'importazione.

Articolo 12

In caso di rinuncia al regime oppure quando un'obbligazione comunitaria sorge per una merce non trasformata o per un prodotto trasformato che sia stato immesso in libera pratica, l'importo dei dazi all'importazione è determinato sulla base degli elementi di tassazione propri alle merci di importazione al momento dell'accettazione della dichiarazione di assoggettamento delle merci al regime.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 13

1. Per garantire un'applicazione corretta ed uniforme dell'articolo 4, lettera g), gli Stati membri comunicano alla Commissione, purché l'importanza delle operazioni sul piano economico giustifichi tale comunicazione, gli elementi di fatto che hanno indotto l'autorità doganale :

a) a rilasciare autorizzazioni di trasformazione sotto controllo doganale ;
b) a respingere domande concernenti tali autorizzazioni.

2. Le condizioni in cui sono effettuate le comunicazioni di cui al paragrafo 1 e in cui dette comunicazioni sono esaminate da parte del comitato previsto dall'articolo 14 sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 28, paragrafi 2 e 3, della direttiva 69/73/CEE.

Articolo 14

Il comitato istituito dalla direttiva 69/73/CEE può esaminare ogni problema relativo all'applicazione del presente regolamento sottopostogli dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 15

Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 1, dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, e degli articoli 7, 12 e 14 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 28, paragrafi 2 e 3, della direttiva 69/73/CEE.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1984.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIMITIS

ALLEGATO

Elenco di cui all'articolo 2

Colonna I	Colonna II
Merci la cui trasformazione sotto controllo doganale è autorizzata	Trasformazioni che possono essere effettuate
Merci di qualsiasi specie	Trasformazione in campioni presentati tal quali o sotto forma di collezioni
Merci di qualsiasi specie	Riduzione in cascami e rottami o distruzione
Merci di qualsiasi specie	Denaturazione
Merci di qualsiasi specie	Recupero parziale o di elementi
Merci di qualsiasi specie	Separazione e/o distruzione delle parti avariate
Merci di qualsiasi specie	Trasformazione volta ad ovviare agli effetti delle avarie subite
Tabacchi greggi o non lavorati	Trasformazione in tabacchi scostolati o costole
Tabacchi non lavorati, cascami di tabacco e prodotti di tabacco vari	Trasformazione in tabacchi omogeneizzati e/o tabacchi ricostituiti